



ACCORDO SINDACALE – CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO AZIENDALE

La Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 ed in particolare l'articolo 12;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/18 ed in particolare l'articolo 67

Viste le agevolazioni introdotte da enti provinciali e statali a sostegno delle famiglie in forma di abbattimento rette per la frequenza di asili comunali e privati

Ritenuto opportuno, nell'ambito delle politiche di fringe benefit a favore dei lavoratori, garantire un'agevolazione economica per la frequenza del al nido aziendale;

Ritenuto necessario aggiornare l'accordo sindacale stipulato tra le parti in data 12.04.2006;

concordano quanto segue:

1. Di riconoscere ai dipendenti dell'Università degli Studi di Trento, un contributo mensile di 50 euro per ogni figlio iscritto al nido aziendale. Il contributo viene corrisposto in maniera ridotta qualora la retta corrisposta dalla famiglia per la frequenza al nido risulti di importo inferiore a 50 euro.
2. Di rivolgere l'agevolazione di cui al punto 1 alle seguenti categorie di personale dell'Università:
 - personale TA a tempo indeterminato e determinato (compreso il personale posto in comando o distacco, ad eccezione dell'ipotesi in cui analogo contributo venga corrisposto dall'ente di collocazione)
 - personale CEL ed ex lettori.

Qualora, per qualsivoglia motivo, il rapporto di lavoro del genitore con l'Università venga meno e il/la bambino/a continui comunque la frequenza al nido fino al termine dell'anno educativo, non viene più corrisposto il contributo dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il contributo mensile è erogato in misura proporzionale ai giorni di servizio effettivamente prestati dal dipendente nel corso del mese di riferimento; in particolare sono da decurtare i periodi di aspettativa senza retribuzione e non coperti da contribuzione figurativa; in caso di assunzione/cessazione nel corso del mese il contributo viene riproporzionato in base ai giorni di servizio effettivamente prestati dal dipendente.

Il contributo non viene erogato qualora il dipendente risulti in situazione di morosità nel pagamento delle rette di frequenza al nido.

Il contributo riconosciuto viene erogato annualmente, di norma entro il mese di marzo.

Ai beneficiari del contributo viene fornita dall'Università idonea certificazione, attestante la natura e l'importo della spesa rimborsata e fiscalmente detraibile, che i medesimi sono tenuti a presentare obbligatoriamente in sede di dichiarazione dei redditi di entrambi i genitori

3. Di far valere il contributo per la frequenza all'asilo nido sul "Fondo servizi sociali" - ordine interno 61100011.
4. Il presente accordo sostituisce i precedenti e ha validità sino a stipula di nuovo accordo.



Trento, 26 novembre 2018

La Delegazione di Parte Pubblica
f.to

La Delegazione di Parte Sindacale
OO.SS:

FLC-CGIL f.to

CISL Federazione Scuola Università
Ricerca f.to

Federazione UIL SCUOLA RUA

FGU – federazione Gilda UNAMS f.to

R.S.U. f.to